

Alla cortese attenzione
Dell' On. Ministra della Pubblica Istruzione
Valeria Fedeli
MIUR - Roma

Oggetto: *schema di Decreto Legislativo “recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, trasmesso con l’Atto 384 dal Governo alla Presidenza della Camera dei Deputati il 16 gennaio 2017.*

Le associazioni CIDI, GISCEL, LEND, MCE, alle quali afferiscono numerosissimi esperti e insegnanti da anni impegnati nel rinnovamento della didattica, sono vivamente preoccupate per quanto previsto all’art. 19, comma 2, dello schema di DL in epigrafe, là dove si prevede, per la prima prova dell’esame di Stato che conclude il secondo ciclo, “la redazione di un testo di tipo argomentativo riguardante temi di ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre la riflessione critica da parte del candidato”.

Questa prova di fatto cancella quanto disposto nel DM 139 del 23 aprile 2003, che – recependo le istanze linguistiche, pedagogiche e didattiche più moderne – superava la pratica obsoleta del tema, sostituendolo con la richiesta di produrre un elaborato in una delle tipologie testuali proposte: analisi e commento di un testo letterario, saggio breve o articolo di giornale, eccetera. La ratio di questa scelta è chiaramente riconducibile alla coerenza con le *Indicazioni nazionali*, che fin dal biennio delle superiori prevedono tra gli Obiettivi Specifici di Apprendimento la capacità di “variare a seconda dei diversi contesti e scopi l’uso personale della lingua”, il possesso specifico di una buona competenza testuale, la capacità di “interazione con diversi tipi di testo” ecc.

L’abbandono della possibilità di scelta fra tipi di testo:

- a) è immotivato: nella Relazione illustrativa che accompagna l'Atto del governo l'art. 19 è riportato ma non è commentato in alcun modo;
- b) non è coerente con lo spirito e il testo delle *Indicazioni Nazionali*;
- c) di fatto stabilisce o rischia di generare un ritorno al “tema”, cioè a un tipo di scrittura per il quale le *Indicazioni Nazionali*, considerandolo evidentemente superato, non danno indicazioni didattiche utili: in altre parole, si richiedono al candidato prestazioni per le quali la scuola non ha potuto gestire attività di programmazione adeguate;
- d) dà luogo alla richiesta di attività di scrittura dalle caratteristiche generiche e ambigue, come sono alcune di quelle elencate al comma 2: per esempio, non è chiaro che cosa chieda l'ultimo periodo, per giunta sintatticamente ambiguo;
- e) è del tutto ingiustificato dal punto di vista docimologico.

L'art. 19, in definitiva, offre il fianco a linee di contestazione ben fondate, con ottime possibilità di successo.

Per questi motivi, le sottoscritte Associazioni, disponibili a ulteriori contatti per ogni chiarimento, chiedono con la massima urgenza il ripristino del testo dell'art.1 del DM 23 aprile 2001 n. 39, in sostituzione del comma 2 dell'art. 19 dell'Atto del Governo n. 384.

Roma, 13 marzo 2017

Per il CIDI – Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti
Giuseppe Bagni (Presidente nazionale)

Per il GISCEL – Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica
Alberto Sobrero (Segretario nazionale)

Per il LEND – Lingua e Nuova Didattica
Silvia Minardi (Presidente nazionale)

Per l'MCE – Movimento di Cooperazione Educativa
Giancarlo Cavinato (Segretario Nazionale)

